



G. 30735

Sent. n. 98/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

in composizione monocratica nella persona della giudice Cons.
Barbara Pezzilli, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 30735 del registro di segreteria, su ricorso
proposto da

M.G.P., nato a Omissis il Omissis, residente in Omissis, rappresentato
e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Barbara Passarini

(C.F.: PSSBBR73L61A940D - PEC:

barbara.passarini@milano.pecavvocati.it - FAX: 0396020855) e

dall'avv. Santina Billé (C.F. BLLSTN74D45I690I - PEC:

santina.bille@monza.pecavvocati.it - FAX: 0396020855) ed

elettivamente domiciliato presso di loro nello studio dell'avv.

Passarini sito in Milano, Viale Campania 3, giusta procura in atti.

avverso

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato

e difeso, in forza di procura generale alle liti, dall'Avv. Giulio Peco,

con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè, nonché

all'indirizzo pec avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it

Visto l'atto introduttivo ed il decreto con il quale è stata fissata

	l'udienza di discussione;	
	Esaminati gli atti e i documenti di causa nonché la documentazione	
	depositata dalle parti, in vista dell'odierna udienza;	
	Tenuta l'udienza del 29 maggio 2026, a seguito dei numerosi rinvii	
	disposti, sempre su accordo delle parti, ai fini della verifica	
	dell'eventuale cessazione della materia del contendere;	
	Udite le parti presenti, che hanno concluso come da verbale in atti,	
	cui si rinvia	
	FATTO E DIRITTO	
	Con ricorso ex art. 152 c.g.c., il dott. M.G.P. ha impugnato i	
	provvedimenti con cui l'INPS ha disposto il recupero di somme	
	asseritamente indebitamente percepite a titolo di pensione ai	
	superstiti, nonché il rigetto della domanda di corresponsione della	
	doppia annualità di cui al decreto luogotenenziale n. 39 del 1945.	
	Il ricorrente esponeva che:	
	- a seguito del decesso della coniuge L.S., avvenuto il	
	Omissis, era titolare di pensione ai superstiti iscrizione n.	
	Omissis;	
	- con comunicazione dell'Omissis l'INPS contestava un	
	indebito pari a € 3.320,44 netti, determinato sui redditi	
	percepiti nel Omissis;	
	- con successivo provvedimento Prot. INPS .Omissis, del	
	Omissis l'Istituto rideterminava il trattamento, riducendolo del	
	50%, con decorrenza dal Omissis, quantificando	
	conseguentemente un indebito complessivo pari a € 31.311,20	
	2	

	lordi;	
	Al rigetto delle domande in via amministrativa, seguiva, quindi,	
	la proposizione del ricorso giudiziale.	
	Il ricorrente censurava, in particolare l’insussistenza dei	
	presupposti per l’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 1, comma	
	41 della l. n. 335/1995, in quanto il figlio G.E., nel periodo contestato	
	Omissis era studente universitario, ed anche lui beneficiario di una	
	quota della pensione di reversibilità della defunta madre.	
	La difesa, inoltre, rappresentava la connessione della presente	
	controversia con quella instaurata proprio del figlio dell’odierno	
	ricorrente, al fine di contrastare la perdita del beneficio conseguente	
	alla asserita attività lavorativa prevalente.	
	Si è costituito l’INPS riferendo che in data 17 febbraio 2025 era	
	stata pubblicata la sentenza n. 30/2025 di questa Corte, che aveva	
	deciso il ricorso in senso favorevole al figlio del ricorrente e che,	
	pertanto, l’Ente stava dando attuazione alla pronuncia, con effetti	
	satisfattivi anche per quanto riguarda la posizione del ricorrente, ai	
	fini della cessazione della materia del contendere.	
	Infatti, con la menzionata pronuncia, la Corte aveva accertato il	
	diritto del figlio convivente, alla percezione della pensione ai	
	superstiti fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, ritenendo	
	sussistente la sua prevalente qualità di studente nonostante lo	
	svolgimento di attività lavorativa part-time. Tale statuizione,quindi,	
	si rifletteva direttamente sulla posizione del ricorrente, in quanto, ai	
	sensi della normativa vigente, la presenza nel nucleo familiare di un	
	3	

	figlio studente esclude l'applicazione delle riduzioni della pensione ai	
	superstiti per cumulo con redditi.	
	Al fine di consentire all'Inps la definizione in via amministrativa,	
	riliquidando anche la posizione del Sig. M.G.P., le parti chiedevano	
	plurimi rinvii, determinati dalla necessità di completare il	
	menzionato procedimento.	
	Quindi, all'esito dello stesso e degli ulteriori conteggi, resisi	
	necessari a seguito di alcuni errori materiali di calcolo, come eccepiti	
	nelle memorie in atti cui si rinvia, l'INPS riconosceva un credito	
	residuo in favore del ricorrente pari a € 599,98 netti, impegnandosi a	
	pagarli con il primo cedolino utile.	
	Le parti, all'udienza del 29 maggio 2026 - anche a seguito di	
	interlocuzioni tra i rispettivi difensori - davano atto della sostanziale	
	definizione della controversia per cessazione della materia del	
	contendere, stante l'impegno dell'INPS a corrispondere - nelle more -	
	il credito residuo.	
	La parte ricorrente insisteva per la condanna alle spese di lite,	
	sulla base di una sommaria delibazione in via prognostica della	
	fondatezza della domanda.	
	L'Inps, instava per la compensazione delle spese, anche in	
	considerazione dell'acquiescenza prestata alla sentenza n. 30/2025 e	
	dell'impegno a pagare il residuo credito rimasto.	
	Il giudizio è, quindi, passato direttamente in decisione, con	
	formalizzazione del dispositivo nel verbale d'udienza.	

	4	

	In assenza di questioni preliminari può essere affrontato il merito della controversia.	
	Deve al riguardo rilevarsi che, nel corso del giudizio, è venuta meno la controversia tra le parti.	
	In particolare, la definizione della presente vicenda è strettamente connessa all'esito del giudizio parallelo, introdotto dal figlio del ricorrente, definito con sentenza n. 30/2025 di questa Sezione.	
	Con tale decisione è stato accertato il diritto del sig. G.E.P. alla pensione ai superstiti fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, in ragione della prevalente qualità di studente.	
	Tale accertamento ha determinato il venir meno del presupposto posto a fondamento dei provvedimenti impugnati dal padre M.G.P. con il presente giudizio, atteso che, in presenza di figli studenti nel nucleo familiare, non trovano applicazione le riduzioni per cumulo dei redditi.	
	Alla luce di tale quadro, l'INPS, che ha prestato acquiescenza alla sentenza n. 30/2025, ha proceduto alla revisione complessiva della posizione del ricorrente, riconoscendo l'erroneità dei precedenti conteggi e determinando le somme effettivamente dovute.	
	Il predetto riesame ha condotto:	
	- alla rettifica dei calcoli relativi alle rate pensionistiche;	
	- alla rideterminazione della doppia annualità;	
	- al riconoscimento di un credito residuo in favore del ricorrente pari a € 599,98, con impegno al pagamento con il primo cedolino utile.	
	5	

	Secondo consolidato orientamento, la cessazione della materia del	
	contendere ricorre allorché, per effetto di fatti sopravvenuti, venga	
	meno la situazione di contrasto tra le parti.	
	Nel caso di specie, il riesame amministrativo, intervenuto anche in	
	conseguenza dell'accertamento giudiziale sopra richiamato, ha	
	comportato il sostanziale soddisfacimento della pretesa azionata.	
	Ne consegue che non residua alcuna questione controversa su cui	
	questo Giudice sia chiamato a pronunciarsi.	
	Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del	
	contendere.	
	Quanto alle spese di lite, avuto riguardo alla peculiarità della	
	vicenda, caratterizzata dall'interazione tra due distinti giudizi e alla	
	acquiescenza da parte dell'INPS ai principi espressi nella sentenza n.	
	30/2026, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione	
	integrale tra le parti.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	dichiara	
	cessata la materia del contendere.	
	Spese compensate.	
	Ai sensi dell'art. 167, c.1 c.g.c. fissa il termine di 60 giorni per il	
	deposito della sentenza.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.5.2026.	
	6	

La Giudice

Dott.ssa Barbara Pezzilli

(firmato digitalmente)

Depositato in segreteria il 19.06.2026

Il Direttore della Segreteria

(firmato digitalmente)